

P.G. N.: /2009 Progr. n.: 26/2009 Data Seduta Consiglio: 31/03/2009 Data Pubblicazione: 21/04/2009 Data Esecutività: 01/05/2009  <b>Esecutivo</b>	<h1>Comune di Soliera</h1>	  <b>Atto di Consiglio</b>
	<b>Settore Servizi alla Persona</b> (Cultura Sport e Politiche giovanili)	
<b>Costituzione della Fondazione Campori. Approvazione dello Statuto</b>		
- Delibera di Consiglio -		

Sono presenti, rispetto all'appello iniziale, anche il Sindaco Baruffi ed i consiglieri Bruschi, Natali e Benatti. Sono presenti 19 consiglieri.

Il presente argomento, inserito con il n. 5 nell' o.d.g. di convocazione, assume il n. 6 nell'ordine di trattazione per effetto di quanto riportato nel primo verbale della seduta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'assessore Valentini e gli interventi dei consiglieri Paltrinieri, Luppi e Baracchi riportati nei nastri registrati conservati, a norma dell'art. 27 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, agli atti dell' ufficio segreteria.

Premesso:

- che il Programma di mandato del Sindaco, prevede un progetto finalizzato all'innovazione delle forme di gestione dei servizi di promozione e valorizzazione della cultura, del tempo libero, di sostegno all'infanzia e ai giovani con la scelta di procedere all'individuazione di un idoneo modello di gestione di natura pubblico-privata;
- che tale indirizzo si colloca in una prospettiva che, in materia di gestione dei servizi, si propone, coerentemente con quanto previsto dalla normativa del Testo Unico Enti Locali (D. lgs. n. 267/2000), di distinguere le funzioni di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo, proprie dell'Ente, dalle modalità di gestione che devono essere stabilite in funzione di una sempre più adeguata qualità dei servizi e di contenimento della spesa; ciò trae origine dalla consapevolezza che l'offerta di servizi, nel contesto attuale di debolezza di bilancio e dell'attuale fase recessiva dell'economia, impone un adeguamento della visione politica della gestione in coerenza con gli strumenti normativi e i modelli gestionali introdotti dal legislatore negli ultimi anni;
- che tali scelte risultano coerenti con la visione di indirizzo politico finalizzata a favorire il passaggio dell'amministrazione comunale da una logica di soggetto erogatore ad ente regolatore di servizi, favorendo il passaggio ad una logica più incisiva di "regolazione e controllo", con l'obiettivo di sviluppare e migliorare la capacità di dirigere l'implementazione ed il rinnovamento dell'offerta;

- che l'obiettivo progettuale dovrà essere perseguito per mezzo di un duraturo coinvolgimento di altri soggetti, pubblici e privati, senza fini di lucro, interessati a garantire in collaborazione con l'amministrazione comunale, l'implementazione di possibili progetti di partenariato pubblico-privato di qualità, con il coinvolgimento di associazioni che nel tempo hanno sviluppato un virtuoso legame con il territorio e con l'amministrazione comunale;

che, in tal senso, gli obiettivi progettuali si fondano sui presupposti di adozione del principio di sussidiarietà con la finalità di rendere l'associazionismo locale strumento privilegiato di autogoverno del territorio; ciò, conformemente ai principi espressi dagli artt. 117 e 118, co. 4 della Costituzione e dall'art 4 Legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale i conferimenti di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali avvengono tra l'altro nell'osservanza del principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. In attuazione della medesima ispirazione, la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 detta il principio secondo cui, *"nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue tra i suoi obiettivi "la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà"*. Oltre a ciò l'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"* mentre l'art.8, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale"*;

Dato atto che i principi di sussidiarietà sopra richiamati sono stati ampiamente recepiti dal Comune di Soliera, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 comma 1 dello Statuto comunale;

Considerato che nel corso degli anni, in particolare, si è manifestata da parte di alcune importanti associazioni che operano a Soliera la necessità di disporre di spazi idonei all'esercizio di attività rivolte in modo particolare all'utenza giovanile, attività utili al contrasto dei fenomeni di insicurezza e dei rischi di disgregazione sociale a cui sono soggetti le giovani generazioni;

Dato atto che tale esigenza è confermata dalla mancanza, sul territorio, di una struttura idonea a soddisfare i bisogni espressi dall'associazionismo e dall'inadeguatezza delle strutture attualmente utilizzate in condizioni di precarietà, sotto il profilo della collocazione in ambito urbano, delle caratteristiche tecniche, e anche dall'attuale commistione di pubblici molto diversi fra loro;

Valutato che il progetto prevede il soddisfacimento di tali bisogni attraverso l'utilizzo di un centro di aggregazione culturale del quale la Fondazione assumerà, nei propri programmi la gestione, quale luogo dove potere realizzare laboratori, attività corsuali,

organizzazione di eventi, manifestazioni musicali, con l'obiettivo contestuale di coinvolgere fattivamente il territorio nella realizzazione di iniziative culturali ed avvicinare fasce di giovani a maggiore rischio di emarginazione sociale e culturale, dando loro la possibilità di esprimere la loro particolare "cultura";

Dato atto che in tali prospettive l'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili ha provveduto alla realizzazione di attività di studio necessarie alla valutazione, in termini di razionalità, del modello idoneo da adottare per la gestione dei servizi sopra citati, affidando ad un esperto esterno l'incarico di redigere uno studio di fattibilità a supporto agli organi di indirizzo politico del Comune, in termini teorici ed oggettivi;

Valutato che il modello gestionale individuato, la fondazione di partecipazione, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 14 e ss. e dell'art. 1332 del C.C., prevede un ruolo fondamentale del Comune di Soliera quale attore pianificatore, programmatore e controllore dei servizi culturali e delle Politiche Giovanili, garantendo, altresì la continuità del legame tra patrimonio e scopo e la congruità in relazione agli scopi fondazionali;

Considerato:

- che il legislatore in più occasioni si è espresso a favore dell'istituto della fondazione anche in merito all'amministrazione e gestione della cosa pubblica da parte degli Enti Locali; in particolare l'art. 35 comma 15 della Legge Finanziaria 2002 ha inserito, nel testo del D.Lgs. 267/2000, l'art. 113 bis (gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica) nel quale, al comma 2, viene previsto che gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

- che tale possibilità resta inalterata a fronte degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2004 con la quale veniva dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 113-bis del TUEL in quanto il giudice ha ritenuto che lo Stato, imponendo agli enti locali l'adozione in via obbligatoria dei diversi modelli gestionali previsti dalla normativa in esame, ha compiuto una invasione nella sfera delle competenze legislative a danno degli enti regionali, in quanto si tratta di materia (quella dei servizi senza rilevanza economica) non regolata dal principio della concorrenza, su cui lo Stato non ha competenza legislativa;

- che l'art. 115, commi 3 e 6 del D. Lgs. n. 42/2004 stabilisce che gli enti locali possono gestire le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica mediante affidamento diretto ad istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;

- che tale prefigurazione permette agli enti locali di sviluppare efficaci interazioni con partner pubblici e privati;

- che sempre in base all'art. 115, comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti gestori, anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione e che gli effetti del conferimento si

esauriscono, senza indennizzo in tutti i casi di cessazione della partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualsiasi causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico;

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 1 bis della l. 241/90, il Comune ha capacità giuridica di diritto privato, tale da poter dar vita alla costituenda Fondazione, il cui operato avrà evidenti ritorni culturali, sociali e, non da ultimo, in termini di apporti esterni aggiuntivi;
- che il modello fondazione risulta idoneo anche a stimolare l'intervento di soggetti privati (imprese, attività commerciali, ecc.) intenzionati a legare la propria immagine in modo più significativo e continuativo alla nuova istituzione cittadina ed a divenire protagonisti sul territorio del perseguimento delle sue politiche;

Dato atto che lo studio di fattibilità citato affronta le problematiche riconducibili alle diverse aree di analisi considerate, quali, in particolare, la definizione della "mission" statutaria, l'analisi dei servizi e i progetti attesi, la dimensione giuridica, la dimensione economico-finanziaria, la dimensione organizzativa e patrimoniale, gli aspetti legati al trasferimento di personale, la dimensione strategica, la definizione del sistema di "governance" oltre alla valutazione dei punti di forza e di debolezza del progetto;

Considerato che, in particolare, la proposta di Statuto della Fondazione prevede le seguenti finalità generali:

- l'organizzazione di iniziative per la promozione della cultura e del tempo libero, intese in senso ampio, quali l'organizzazione di mostre, eventi, manifestazioni, presso apposite sedi, avvalendosi degli strumenti di comunicazione ritenuti idonei (strumenti informatici, visivi, cartacei, multimediali), nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività didattiche o divulgative in tali ambiti, oltre alla tenuta di eventuali archivi anche audiovisivi;
- l'organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici presso sedi idonee;
- l'organizzazione di servizi bibliotecari rivolti ad utenti di ogni fascia d'età, e di iniziative connesse alla promozione e la valorizzazione della lettura;
- l'organizzazione di servizi didattici, ludici, del tempo libero rivolti ai bambini e ai giovani di varie fasce d'età, secondo una logica di sostegno ai singoli, alle scuole e alle famiglie, anche con azioni volte a prevenire fenomeni di emarginazione e devianza sociale;
- la valorizzazione delle libere forme associative presenti sul territorio, anche per mezzo di iniziative e progetti realizzati in collaborazione e la gestione di sedi dedicate all'attività dell'associazionismo locale;
- la realizzazione di attività collaterali alle precedenti;

Dato atto che, in ambito statutario, il patrimonio della Fondazione è composto dai conferimenti originari, denaro, altri beni mobili, immobili o altre utilità, nonché da

acquisizioni a titolo oneroso o gratuito (donazioni, legati, eredità), contributi dell'Ente Fondatore promotore o di altri soggetti, ed entrate diverse;

- che in relazione al coinvolgimento di altri soggetti privati con analoghe finalità è necessario attivare iniziative di sollecitazione a rappresentare manifestazioni d'interesse ed una specifica procedura finalizzata all'individuazione di nuovi soci fondatori;

Considerato:

- che per consentire alla Fondazione di realizzare efficacemente le sue attività istituzionali è necessario ricondurre al patrimonio della stessa adeguate risorse e specifici beni, sia mediante un conferimento in sede di costituzione, sia mediante la messa a disposizione di risorse per la dotazione di funzionamento;

- che in relazione a ciò è necessario che la Fondazione sia pertanto provvista di un adeguato fondo di dotazione iniziale, integralmente conferito dal Comune di Soliera, il quale conferirà parimenti annualmente al fondo di gestione della Fondazione una quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento, entrambi in misura da determinarsi con apposito provvedimento della Giunta Comunale;

- che parimenti con apposito provvedimento si provvederà alla concessione in uso, con la formula giuridica più opportuna, della sede operativa, degli immobili, dei materiali e delle relative attrezzature tecniche annesse;

Considerato, in particolare, che, per quanto riguarda i beni mobili ed immobili necessari alla realizzazione delle finalità istituzionali il comune di Soliera metterà a disposizione della Fondazione, secondo la formula giuridica più opportuna:

- i locali idonei ad ospitare i servizi amministrativi della Fondazione;

- i locali della biblioteca comunale Campori presso il Castello;

- i locali della sede "Mulino", di proprietà comunale, comprendenti la biblioteca ragazzi, lo Spazio Giovani e la Ludoteca;

- il Cinema Teatro Italia, di proprietà comunale, per l'esercizio delle attività cinematografiche e teatrali;

- l'immobile di proprietà privata, assunto in locazione da parte del Comune di Soliera, presso Via Leopardi e attualmente in uso alla Banda "Lugli" per le attività corsuali e bandistiche;

- l'immobile di proprietà privata, assunto in locazione dal Comune di Soliera, sito in Sozzigalli in via Carpi-Ravarino ed attualmente in uso all'Associazione "Decibel" come sala prove;

- l'immobile di proprietà privata, assunto in locazione dal Comune di Soliera, sito in via Verdi, 75 a Soliera ed attualmente in uso all'Università per la libera età "N. Ginzburg" per lo svolgimento di corsi di pittura;

- le strumentazioni tecniche, gli arredi, e i beni mobili in generale contenuti nei citati immobili secondo le condizioni individuate in apposito atto di disciplina dei rapporti.

Dato atto, in particolare, che uno degli aspetti prioritari e più rilevanti del progetto riguarda la promozione di tutte le possibili iniziative reperibili sul territorio funzionali a mettere a disposizione delle attività delle più importanti realtà associative, un immobile per la cui realizzazione il Comune di Soliera si impegna a mettere a disposizione il terreno;

Considerato che lo Statuto della Fondazione prevede quale formula di garanzia che, in caso di eventuale scioglimento, tutti i beni mobili e immobili affidati tornino gratuitamente nella piena disponibilità del Comune di Soliera che assume l'impegno a destinarli alle medesime finalità compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione; la Fondazione dovrà garantire la corretta conservazione dei beni immobili e provvedere alle spese di manutenzione ordinaria, mentre con riferimento ai beni mobili dovrà garantirne la restituzione nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti fatto salvo il normale deperimento d'uso;

Considerato, con riferimento alla dimensione organizzativa, che per la realizzazione del progetto di cui sopra occorre affrontare problematiche giuridico-amministrative e criticità legate al trasferimento delle risorse umane dal Comune alla Fondazione, nonché individuare una struttura organizzativa idonea alle specificità del servizio, atta a promuovere la crescita dell'offerta socio-culturale compatibilmente con i vincoli di bilancio; per tale motivo, il Comune dovrà gestire con estrema attenzione la fase transitoria del trasferimento delle attività e del personale, attivando un confronto sindacale tra le parti per garantire la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti acquisiti dai dipendenti coinvolti;

Dato atto che, in particolare, terminata la fase transitoria, la normativa da applicarsi per il passaggio definitivo del personale di ruolo dal Comune di Soliera alla Fondazione è contenuta nell'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ("norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" - Testo Unico del Pubblico Impiego), ed è regolata dall'art. 2112 del codice civile, così come novellato dal D.Lgs. del 2 febbraio 2001 n. 18 "attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimento o di parti di stabilimenti"; trattasi di una ipotesi di mobilità conseguente al trasferimento di attività, sino a quel momento svolte dall'ente locale, ad altri soggetti pubblici o privati che configura pertanto, nella presente fattispecie, l'istituto del trasferimento d'azienda: esso comporta il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi;

Dato atto che i rapporti tra il Comune titolare delle attività ed il nuovo soggetto gestore devono essere regolati da una specifica convenzione con lo scopo di disciplinare i rapporti tra le parti in relazione all'utilizzo, da parte della fondazione dei beni, di proprietà comunale, strumentali alla realizzazione delle attività statutarie, di specificare le modalità per assicurare la corretta gestione e conservazione dei beni mobili ed immobili affidati in uso, garantendo la destinazione d'uso di tali beni in linea con quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima e dalle necessarie garanzie pubbliche, i

risultati attesi dalla attività della fondazione in termini di efficacia dei servizi resi alla collettività, oltre a regolare aspetti particolari quali le modalità e condizioni di retrocessione al Comune del personale trasferito in caso di estinzione della Fondazione medesima e dei beni patrimoniali;

Dato atto, altresì, che qualora la costituenda Fondazione ravvisi la necessità di avvalersi del supporto del Comune di Soliera per lo svolgimento di attività amministrative/burocratiche potrà richiederlo e che i rapporti tra le parti potranno in tal caso essere regolati da apposito contratto;

Dato atto che l'adozione di eventuali tariffe relative a servizi a domanda individuale a carattere non obbligatorio è di competenza della Fondazione, avuto riguardo ai criteri di utilità sociale propri delle attività culturali e del tempo libero, rimanendo in capo al Comune di Soliera solo la funzione di verifica dell'adeguatezza dei programmi realizzati all'interesse collettivo, specificandosi che la Fondazione perseguirà le proprie finalità sulla base di proprie autonome determinazioni, da considerarsi come estranee ad un rapporto sinallagmatico di natura obbligatoria con il Comune;

Dato atto che la Fondazione provvederà, ad avvenuta nomina dei suoi organi, all'adozione di un documento programmatico-finanziario che, in adesione allo Statuto, ne individui gli obiettivi di carattere pluriennale;

Ritenuto, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti relativi al compimento dell'iter costitutivo, di procedere con appositi provvedimenti di competenza dei rispettivi organi, specificandosi che l'inizio dell'attività è fissato ad un momento successivo a quello in cui saranno state intraprese le procedure per l'ottenimento della personalità giuridica ed il conferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e di personale necessarie al suo funzionamento; in particolare occorrerà provvedere:

- al conferimento e alla disciplina delle modalità di utilizzo degli edifici, degli immobili e dei beni mobili, attrezzature e impianti, delle sedi di servizio connesse;
- alla determinazione del valore d'uso degli edifici, degli immobili, attrezzature e impianti affidati, ai fini della valorizzazione di tali beni e utilità in funzione di partecipazioni non finanziarie assegnate alla Fondazione;
- all'assegnazione del personale ritenuto necessario che verrà impiegato presso la Fondazione e attualmente in forza al Comune di Soliera, previa adozione di eventuali, ulteriori ed opportune forme di consultazione sindacale previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali in vigore, anche in vista del passaggio a nuovo e diverso contratto di lavoro;
- alla costruzione di un sistema di relazioni condiviso per il monitoraggio delle attività della Fondazione, tanto in relazione al perseguimento delle sue finalità generali che al rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'uso delle risorse impiegate;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto precede provvedere alla costituzione della "Fondazione Campori", approvando lo schema di Statuto che, in calce alla presente deliberazione e sotto la lettera A ( Statuto) ne forma parte integrante e sostanziale, dando

atto che con successivo atto il Sindaco provvederà alla designazione dei membri del Consiglio Direttivo di nomina comunale ed eventualmente a delegare le funzioni di Presidente;

Dato atto che il presente atto ed il suo allegato sono stati sottoposti all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 26 marzo 2009;

Dato atto altresì che gli atti propedeutici alla costituzione della Fondazione sono stati oggetto di apposita informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Visti i pareri espressi sulla presente proposta dal competente responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti 19 consiglieri, votanti 16 consiglieri, astenuti 3 consiglieri (Silvestri, Benatti e Paltrinieri), voti favorevoli 16 contrari 0.

### **DELIBERA**

- di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, la costituzione della "Fondazione Campori" e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore promotore, secondo le norme e condizioni riportate nella bozza di Statuto allegata alla presente deliberazione e salva la facoltà di apportare all'atto costitutivo e allo Statuto tutte le integrazioni e modifiche opportune all'atto della formalizzazione degli stessi (per adeguarli, ad esempio, alla presenza di altri soci fondatori nel frattempo individuati) o eventualmente richieste dall'Autorità competente alla redazione dell'Atto, ovvero da quella competente ai fini del riconoscimento;
- di dare atto che per l'individuazione di soggetti privati che vogliano intervenire come Fondatori già nell'atto costitutivo sarà attivata apposita procedura con atto di Giunta comunale che definirà tempi e modi di manifestazione dell'interesse e misura minima di contribuzione al patrimonio da richiedere come requisito per l'acquisizione della qualifica di Fondatore;
- di dare atto che l'atto costitutivo verrà redatto dal Notaio competente appositamente incaricato;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Comunale la determinazione di adeguata somma da conferire alla Fondazione quale quota di partecipazione iniziale (fondo di gestione), e l'assegnazione di un congruo fondo di dotazione in sede di costituzione, previa iscrizione in bilancio del relativo ammontare;
- di stabilire, parimenti, che nel bilancio di previsione pluriennale verrà iscritta apposita somma da conferire annualmente a fondo di gestione della Fondazione medesima, quale quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento, in misura da determinare in quella sede;
- di dare atto che l'inizio dell'attività è fissato a data successiva a quella in cui saranno state intraprese le procedure per l'ottenimento della personalità giuridica ed il conferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e di personale necessarie al suo funzionamento;



- di dare atto che i rapporti tra il Comune di Soliera e la Fondazione inerenti la gestione delle attività affidate saranno regolati da apposita convenzione il cui schema sarà adottato dalla Giunta Comunale, che dovrà in particolare disciplinare;
- il conferimento e le modalità di utilizzo degli edifici, degli immobili e dei beni mobili, attrezzature e impianti, delle sedi di servizio connesse;
- la determinazione del valore d'uso degli edifici, degli immobili, attrezzature e impianti affidati, ai fini della valorizzazione di tali beni e utilità in funzione di partecipazioni non finanziarie assegnate alla Fondazione;
- l'assegnazione del personale ritenuto necessario che verrà impiegato presso la Fondazione e attualmente in forza al Comune di Soliera, previa adozione di eventuali, ulteriori ed opportune forme di consultazione sindacale previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali in vigore, anche in vista del passaggio a nuovo e diverso contratto di lavoro;
- la costruzione di un sistema di relazioni condiviso per la verifica dei risultati conseguiti dalle attività della Fondazione, tanto in relazione al perseguimento delle sue finalità generali che in relazione all'efficacia dei servizi offerti alla collettività;
- di stabilire che, allo scopo di favorire l'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo il Presidente della Fondazione acquisisca, con apposito atto di indirizzo, le determinazioni del Consiglio Comunale in ordine all'adozione di atti relativi a:
  - a) approvazione del bilancio preventivo,
  - b) modifiche dello Statuto,
  - c) accettazione di eredità, legati, acquisto ed alienazione di immobili,
  - d) ingresso di nuovi soci Fondatori e perdita della qualifica di Fondatori,
  - e) scioglimento della fondazione
- di stabilire che, allo scopo di favorire l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, il Sindaco o l'assessore delegato relazioni annualmente al Consiglio circa i dati di Bilancio e la programmazione delle attività della costituenda Fondazione, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal sistema di relazioni per il monitoraggio delle attività di gestione della Fondazione descritto in premessa;
- di dare atto che compete al Sindaco la designazione dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio direttivo, che verranno nominati dalla Fondazione;
- di dare atto che al Sindaco in qualità di Presidente pro-tempore della Fondazione ovvero al suo delegato, spetterà la competenza per l'attivazione delle procedure di costituzione e per la relativa richiesta di riconoscimento giuridico, in qualità di rappresentante legale.

Allegato A

**FONDAZIONE CAMPORI  
PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E GIOVANILI  
STATUTO**

**Art. 1: Costituzione e sede**

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e ss. e 1332 del codice civile, la Fondazione denominata "*Fondazione Campori*", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in piazza Repubblica, 1, Soliera.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Soliera quale fondatore promotore. Sono fondatori i seguenti soggetti:
  - a) Amministrazione comunale di Soliera
  - b).....
  - c).....
3. Sono Fondatori successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Fondatore promotore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11.
4. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna; occasionalmente ed in misura non prevalente, potrà svolgere attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private sul territorio nazionale, o nei paesi della Comunità Europea, nell'ambito di attuazione delle finalità previste dal presente Statuto (art. 17).
5. La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo.
6. La Fondazione ha durata illimitata.

**Art. 2: Scopi istituzionali.**

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro e non distribuisce utili.

2. La Fondazione si prefigge gli scopi generali della promozione e della valorizzazione delle attività culturali e delle attività rivolte ai giovani attraverso le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione di iniziative per la promozione della cultura e del tempo libero, intese in senso ampio, quali l'organizzazione di mostre, eventi, manifestazioni, presso apposite sedi, avvalendosi degli strumenti di comunicazione ritenuti idonei (strumenti informatici, visivi, cartacei, multimediali), nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività didattiche o divulgative in tali ambiti, oltre alla tenuta di eventuali archivi anche audiovisivi;
- b) l'organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici presso sedi idonee;
- c) l'organizzazione di servizi bibliotecari rivolti ad utenti di ogni fascia d'età, e di iniziative connesse alla promozione e la valorizzazione della lettura;
- d) l'organizzazione di servizi didattici, ludici, del tempo libero rivolti ai bambini e ai giovani di varie fasce d'età, secondo una logica di sostegno ai singoli, alle scuole e alle famiglie, anche con azioni volte a prevenire fenomeni di emarginazione e devianza sociale;
- e) la valorizzazione delle libere forme associative presenti sul territorio, anche per mezzo di iniziative e progetti realizzati in collaborazione e la gestione di sedi dedicate all'attività dell'associazionismo locale;
- f) la realizzazione di attività collaterali alle precedenti.

### **Art. 3: Attività strumentali e principi di funzionamento**

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza gli scopi generali indicati al precedente art.2 avvalendosi dei propri organici o di collaborazioni esterne aventi specifiche competenze amministrative e tecniche, attraverso iniziative e produzioni proprie, anche mediante le seguenti attività strumentali:

- a) la realizzazione in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione di prodotti legati alla valorizzazione della cultura e della promozione giovanile (gadget, poster, libri, merchandising, prodotti multimediali, audiovisivi, ecc.);
- b) l'amministrazione e la gestione di beni di cui la Fondazione risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti nel rispetto delle vigenti normative (sede istituzionale presso il Castello, Casa delle Associazioni, sedi per l'esercizio teatrale e cinematografico, sedi bibliotecarie, sedi per la promozione di attività rivolte ai bambini e ai giovani, ecc.);
- c) partecipazione ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, anche concorrendo alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) partecipazione, costituzione, ovvero concorso alla costituzione di società strumentali, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali.

2. In aderenza al più generale principio di sussidiarietà, ai fini della realizzazione delle attività ed iniziative di cui al precedente comma 1, la Fondazione privilegia i rapporti di collaborazione con l'associazionismo locale, sia in chiave di coinvolgimento delle associazioni nella compagine fondazionale (Aderenti e Sostenitori di cui al successivo art. 14), o in chiave di collaborazioni occasionali o continuative con tali soggetti, su

specifici progetti di promozione della cultura e dei giovani.

#### **Art. 4: Patrimonio.**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, composto dal conferimento in denaro, inizialmente costituito dal Comune di Soliera in qualità di Fondatore Promotore con il versamento di € 20.000,00 (Euro ventimila00), come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili o immobili, servizi o utilità diverse impiegabili per il raggiungimento degli scopi statuari che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione; in particolare, tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, concessioni in uso di beni, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.

2. La Fondazione può accettare donazioni ed eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera circa il loro impiego in armonia con le finalità statuarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.

3. E' facoltà dei Fondatori, su richiesta del Consiglio Direttivo, provvedere alla ricostituzione del patrimonio della Fondazione qualora questo risulti ridotto da perdite nella gestione. Il patrimonio dovrà comunque essere costituito nella misura minima prevista dalla normativa regionale prevista per il riconoscimento della personalità giuridica, entro un anno dal verificarsi della citata riduzione oltre l'importo minimo previsto.

4. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori Promotori e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione.

5. I contributi, le erogazioni liberali e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e dagli Aderenti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

6. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati al finanziamento dell'attività istituzionale.

7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, del logo, dell'immagine riconducibile alle proprie attività istituzionali, delle sedi affidate, nonché delle iniziative e manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso a terzi dei predetti valori immateriali e materiali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

#### **Art. 5: Divieto di distribuzione degli utili**

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

#### **Art. 6: Bilancio di esercizio, relazione e criteri di gestione**

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Il Bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Il bilancio d'esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla

chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato a 180 giorni.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso agli organi previsti per legge e ai Fondatori Promotori.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei vincoli di bilancio e nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza economicità e qualità, ricercando, in particolare, l'ottenimento di contributi, sponsorizzazioni, ed erogazioni liberali per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.

6. Eventuali perdite d'esercizio possono essere ripianate entro due esercizi successivi.

7. La Fondazione opera, di norma, su progetti articolati su un periodo triennale predisposti dal Direttore ed approvati dal Consiglio Direttivo.

8. Il Bilancio è accompagnato da un'apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio Direttivo. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

#### **Art. 7: Bilancio preventivo**

1. Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base degli indirizzi generali di attività dettati dal Consiglio Direttivo.

2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

#### **Art. 8: Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- l'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori.

#### **Art. 9: Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Soliera o suo delegato.

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il Vice Presidente;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
- c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- e) può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
- f) cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) convoca il Consiglio Direttivo al quale sottopone, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- h) può, inoltre, in accordo con il Direttore e nei limiti stabiliti dal Consiglio, accettare donazioni ed eredità di modesta entità.

### **Art. 10: Fondatori**

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Soliera.

Sono fondatori i seguenti soggetti:

- a) Amministrazione comunale di Soliera
- b).....
- c).....

2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata con cadenza triennale.

3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Fondatore, l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione della contribuzione minima annuale, per cinque anni, nella misura stabilita inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente determinata dal Consiglio Direttivo. Il rispetto di tale condizione consente il diritto alla nomina a Fondatore, qualifica che permane per i primi tre anni dell'apporto, e che può essere confermata di quinquennio in quinquennio, con la rinnovata assunzione dell'impegno di cui sopra, che dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente della Fondazione entro sei mesi dalla scadenza del triennio.

### **Art. 11: Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale; tale organo ha competenza per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della Fondazione e delibera circa le direttive di carattere generale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso tra tre e sette membri; in sede di costituzione il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri, compreso il Presidente, di cui 2 designati dal Comune di Soliera e 2 designati dai soci fondatori. La partecipazione al Consiglio direttivo in qualità di membro non dà luogo al riconoscimento di emolumenti in denaro.

3. In sede di costituzione sono attribuiti n. 40 punti-voto al Presidente e n. 15 punti-voto a ciascuno dei restanti componenti, per un totale di n. 100 punti-voto.

4. Il Consiglio Direttivo delibera secondo le modalità previste al successivo art. 12.

5. L'ingresso di nuovi Fondatori secondo le modalità previste all'art. 10, comporterà il diritto per ciascuno di essi a nominare un rappresentante nel Consiglio Direttivo con l'attribuzione di punti-voto nella misura stabilita dal Consiglio, avuto riguardo all'importo economico versato e/o alla partecipazione in forma diversa conferita; in tali casi il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ridurre in misura proporzionale il numero di punti-voto assegnati in via iniziale ai rappresentanti del Comune di Soliera, ai sensi del precedente comma 2, assicurando, in ogni caso il riconoscimento minimo di 51 punti-voto ai rappresentanti nominati dal Comune di Soliera.

6. Nell'ambito dei membri predetti di nomina da parte di soggetti o istituzioni private, l'Assemblea degli Aderenti ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo qualora assicuri alla Fondazione un apporto finanziario nella misura minima stabilito dal Consiglio Direttivo.

7. Nell'ambito dei membri predetti di nomina da parte di soggetti o istituzioni private, l'Assemblea dei Sostenitori ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo qualora assicuri alla Fondazione un apporto in termini progettuali, di "know how", in termini di collaborazione alle attività istituzionali approvato dal Consiglio

Direttivo (Convenzioni).

8. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri possono essere rinominati una o più volte.

9. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

10. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

11. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività istituzionali;

b) approvare il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, e le relazioni di cui all'art. 5, proposti dal Direttore;

c) approvare i regolamenti;

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

e) deliberare le tariffe annuali relative ai servizi a pagamento che dovranno essere determinate in modo tale da consentire l'accesso a tutte le fasce sociali, con particolare riferimento a quelle meno abbienti;

f) approvare le modifiche statutarie;

g) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 13 possano divenire Aderenti e Sostenitori e deliberarne la qualifica;

h) deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Fondatori, di cui al 3° comma art. 10;

i) nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività amministrative, ed estranee al Consiglio Direttivo, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;

l) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

m) deliberare la perdita della qualifica di Fondatori, Aderenti e Sostenitori qualora venga meno l'impegno finanziario o in termini di apporti diversi dagli stessi assunti, o per gravi e giustificati motivi;

n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

### **Art. 12: Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei propri componenti.

3. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

5. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con tre giorni di preavviso.

6. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare,

mediante procura speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri calcolata in termini di punti voto attribuiti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza calcolata in termini di punti voto attribuiti.

8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesta la maggioranza qualificata pari a n. 66 punti-voto.

9. Ciascun membro ha diritto al voto corrispondente ai punti-voto assegnati; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

10. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

11. Un estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.

### **Art. 13: Aderenti e Sostenitori**

1. Possono ottenere la qualifica di Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, per un periodo di un anno, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La qualifica di Aderente ha durata annuale ed è rinnovabile.

3. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività e contributi diversi, approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo i progetti dell'associazionismo locale.

4. La qualifica di Sostenitore ha durata annuale ed è rinnovabile.

5. Aderenti e Sostenitori possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.

6. La qualifica di Aderente o Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di contributo, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 14.

### **Art. 14: Assemblea degli Aderenti e Sostenitori**

1. L'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e discutere sull'andamento economico e programmatico della Fondazione.

2. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un rappresentante per ciascuna categoria di soci in seno al Consiglio Direttivo, qualora siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 11 commi 6 e 7 del presente Statuto.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione e dallo stesso o da un avvocato in periodo ritenuto opportuno.



**Art. 15: Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 11, lett. i).
2. Al Direttore sono assegnate le seguenti attribuzioni:
  - a) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, anche attuando le decisioni degli organi della stessa;
  - b) responsabilità della gestione generale, ed economico-finanziaria delle iniziative approvate;
  - c) predisposizione e presentazione al Consiglio Direttivo, delle proposte dei programmi di attività annuali e pluriennali, dei bilanci annuali e preventivi, del piano degli investimenti, corredati dalle relazioni di accompagnamento;
  - d) direzione del personale della Fondazione; in particolare il Direttore provvede, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, nell'ambito e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione del personale dipendente, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
  - e) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio medesimo;
  - f) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e verbalizzazione delle stesse;
  - g) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.
3. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità e qualità improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri.

**Art. 16: Attività di controllo amministrativo**

1. Il controllo amministrativo della Fondazione è demandato alla Regione Emilia Romagna; in particolare, il Consiglio Direttivo invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale, copia dei bilanci annuali e preventivi, entro 30 giorni dall'approvazione, nonché l'aggiornamento dello Stato Patrimoniale corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, secondo quanto previsto dall'attuale normativa regionale in materia e successive variazioni intervenute.

**Art. 17: Regolamenti interni**

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 18: Clausola Arbitrale.**

1. Tutte le controversie relative alle norme del presente Statuto che non si siano potute definire in via bonaria sono rimesse al Consiglio Comunale chiamato a dare l'interpretazione autentica della norma controversa.
2. In caso di ulteriore disaccordo e per ogni altra controversia Foro competente è quello di Modena.

**Art. 19: Scioglimento .**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, tutto il patrimonio verrà devoluto gratuitamente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, al Comune di Soliera ad ente di gestione da esso individuato.

**Art. 20: Recesso.**

1. Ai soci Aderenti e Sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. In particolare i soci Aderenti e Sostenitori devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in un anno, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno sei mesi prima dalla scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare gli Aderenti o i Sostenitori che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

**Art. 21: Clausola di rinvio.**

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.

Il Responsabile del Settore

*Ramona Vai*

**Allegati:**

**File allegati:**